



Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Settore lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 467 DELL'ANNO 2016

Oggi 09/03/2017 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi:

Per la parte ricorrente l'avv. BAIOCCHI il quale si riporta ai propri atti; è presente la parte personalmente; deposita provvedimento in favore di altro soggetto di riconoscimento dell'INPS di Cesena in un caso analogo al presente;

Per la parte resistente l'avv. MONTANARI il quale si riporta ai propri atti; contesta il documento del quale ignora l'exkursus procedimentale;

Il giudice

dispone il mutamento del rito con passaggio al rito del lavoro;
esperita la discussione orale si ritira in camera di consiglio all'esito della quale dà lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Il giudice

Dott. Dario Bernardi



N. R.G. 467/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2016 promossa da:

rappresentato e difeso dall'avv. BAIOCCHI DAVIDE;

RICORRENTE

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE rappresentato
e difeso dall'avv. MONTANARI CARLO;

RESISTENTE

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso domandava “- *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, consistente nell'aver negato al sig. il diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare per il periodo luglio 2010 – luglio 2015, nonché accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare nel periodo luglio 2010 – luglio 2015 e comunque alle medesime condizioni alla quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani; - e conseguentemente condannare l'INPS a corrispondere al sig. la somma netta di € 13.493,94, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo luglio 2010 – luglio 2015”.*

INPS resisteva al ricorso.

Innanzitutto si osserva l'infondatezza del ricorso ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e art. 44 D.Lgs. n. 286/1998, non vertendosi in materia di comportamento discriminatorio, posto che il rifiuto dell'INPS di riconoscere le provvidenze si colloca nell'ambito delle potestà allo stesso riconosciute ed è determinato dall'applicazione pedissequa di una norma di legge positiva.

La pretesa sostanziale dedotta è quella di un trattamento assistenziale,



trattamento rifiutato a cagione dell'applicazione di una norma primaria. Che però si assume essere in contrasto con una direttiva comunitaria, volta quest'ultima al contrasto della discriminazione.

Dunque, la pretesa è immediatamente assistenziale, mentre solo a livello di finalità di tutela della norma il riferimento va alla ratio della non discriminazione.

Pertanto, se vi è stato un comportamento discriminatorio, lo stesso è riconducibile all'attività del legislatore e non già dell'ente attuatore, tenuto ad applicare la legge e con funzionari costantemente sottoposti al vaglio della responsabilità contabile.

Allo stesso modo, laddove il Tribunale dovesse disattendere la tesi del ricorrente, tale decisione non sarebbe impugnabile quale comportamento discriminatorio (e, dunque, con ricorso al Tribunale in prima istanza ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 286/1998), bensì con gli ordinari strumenti processuali previsti per il rito attivato (così come d'altra parte si dubita che l'applicazione di una normativa discriminativa da parte del parlamento possa essere impugnata con il rito di cui all'art. 44 in questione).

Il ricorso è infondato in parte qua perché il ricorrente sostiene comunque che INPS ha tenuto un comportamento discriminatorio (non disapplicando la legge primaria), non vertendosi pertanto nell'ipotesi affatto diversa del difetto di legittimazione passiva (che vi sarebbe laddove il ricorrente avesse dedotto la violazione del diritto comunitario da parte del legislatore nazionale per poi convenire in giudizio INPS senza sollevare comportamenti illegittimi da parte



della stessa).

Il ricorso, tuttavia, è fondato (con conseguente mutamento del rito sul punto e passaggio al rito del lavoro), per la parte in cui , chiede comunque (come rilevato anche dalla difesa di INPS che pare giungere ad una riqualificazione sostanziale della pretesa azionata) il riconoscimento della spettanza degli assegni per il nucleo familiare, dovendosi interpretare tale richiesta come semplice pretesa assistenziale, estranea all'ambito della tutela antidiscriminatoria e soggetta alla competenza del giudice del lavoro ed al relativo rito speciale.

In fatto, non è contestato che il ricorrente sia soggiornante di lungo periodo, avendo lo stesso ricevuto in data 30.7.2010 il relativo permesso di soggiorno (- che lavora in Italia dal 2001 - diverrà poi cittadino italiano in data 10.5.2016).

La fonte normativa interna di riferimento è rappresentata dal D.L. 69/1988 convertito con modifiche nella L. n. 153/1988 che, all'art. 2 istituisce l'assegno per il nucleo familiare.

L'art. 6 prevede che *“Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste*



per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti"

L'art. 6-bis. Prevede che *"Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri"*.

Venendo in rilievo il periodo anteriore all'acquisizione da parte del ricorrente della cittadinanza italiana, ci si deve confrontare con l'applicazione del comma 6-bis.

La norma prevede un requisito in più (i figli devono essere residenti in Italia al fine di venire computati nel nucleo familiare di riferimento) rispetto ai cittadini italiani e il ricorrente lamenta il contrasto della disposizione con la normativa europea ed in particolare con l'art. 11, paragrafi 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE, ai sensi della quale *"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:... d),*



l'assistenza sociale e la protezione sociale[, come definite dalla] *legislazione nazionale*" (paragrafo 1) e "*[g]li Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali*" (paragrafo 4).

La direttiva in questione veniva poi fatta oggetto di attuazione a mezzo del D.Lgs. n. 3/2007 che andava a modificare l'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 ed in particolare prevedeva al comma 12 che "*Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: ... c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*".

L'assunto del ricorrente è fondato.

Innanzitutto deve ritenersi il carattere immediatamente applicativo della direttiva, in quanto contenente un precetto chiaro, preciso e incondizionato, vertendosi in tema di rapporti di tipo verticale (conforme Corte d'appello di Brescia n. 233/2016).

Il diverso trattamento riservato al soggiornante di lungo periodo rispetto al cittadino appare discriminatorio, introducendo un requisito non previsto per quest'ultimo.



Non sussiste una “diversa disposizione” (ai sensi clausola di esonero di cui al paragrafo 4 dell’art. 11 della direttiva e al comma 12 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998) sul punto (crf. punti 87 e 88 della motivazione della sentenza GC 24.4.2012 Kamberaj).

In ogni modo, si osserva che *“L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva medesima, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute”* (punto 91 sentenza GC 24.4.2012 Kamberaj).

In riferimento agli assegni per il nucleo familiare, si ritiene trattarsi non solo di prestazione assistenziale (*“...l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art.2 del d.l. 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge 13 maggio 1988, n.153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e quindi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale...”*: cfr.Cass.6351/2015; nello stesso senso, proprio con riferimento ad identica



casistica, Corte d'appello di Brescia n. 233/2016: *“l'assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 2, prima parte). Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari che risultino meritevoli di una specifica e più intensa tutela, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e che si trovino, a causa di tali difetti, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti. Si realizza, così, con l'istituto in esame, una compenetrazione tra strumenti previdenziali e precisamente tra quelli posti a tutela per il carico di famiglia, con quelli apprestati a tutela di malattie, essendosi rivolta particolare attenzione a quei nuclei familiari che presentano aree di accentuata sofferenza in ragione di infermità che hanno colpito qualcuno dei propri componenti. Questa finalità della L. n. 153 del 1988 (di operare cioè la redistribuzione del reddito favorendo le famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni) dimostra il carattere squisitamente assistenziale della nuova normativa”*, ma in particolare di prestazione assistenziale che contribuisce *“a permettere all'individuo di soddisfare le sue necessità elementari”* e, dunque, di prestazione essenziale (analogamente Corte d'appello di Brescia n. 233/2016 secondo la quale) in relazione alla quale non è possibile alcuna discriminazione tra il cittadino e il soggiornante di lungo periodo.

In conclusione in applicazione diretta della direttiva comunitaria 2003/109/CE



(con disapplicazione del comma 6-bis dell'art. 2 del D.L. 69/1988), deve riconoscersi il diritto del ricorrente, soggiornante di lungo periodo, agli assegni familiari per il periodo luglio 2010 – luglio 2015.

La somma richiesta non è stata oggetto di contestazione da parte dell'istituto, con la conseguenza che INPS va condannata al pagamento, in favore di _____ della somma di € 13.493,94, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa (8.6.2015) al saldo effettivo.

La novità della questione (non risulta alcun precedente a livello del circondario; i precedenti a livello nazionale risultano pochi) importa compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge il ricorso ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 e art. 44 D.Lgs. n. 286/1998;
- 2) accoglie la domanda di riconoscimento di prestazione assistenziale svolta nei confronti di INPS e per l'effetto condanna la stessa al pagamento, in favore di _____, della somma di € 13.493,94, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa (8.6.2015) al saldo effettivo;
- 3) compensa le spese di lite tra le parti.

